

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2

Ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., in caso di discordanza fra il prezzo complessivo e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. Costituisce presupposto indefettibile per l'applicazione di tale disposizione la circostanza che nel corpo dell'offerta siano indicati sia il prezzo complessivo in numerario sia la percentuale di ribasso, ed esista discordanza tra i due dati. Qualora (come nel caso di specie) le imprese offerenti non siano tenute, in base alle previsioni del bando, ad indicare la percentuale di ribasso, e questa sia soggetta a determinazione da parte dello stesso seggio di gara sulla base di una semplice operazione aritmetica di conversione del prezzo complessivo indicato dall'offerente, si versa evidentemente in fattispecie del tutto diversa da quella normativamente regolata. In tal caso deve farsi applicazione della disciplina di cui ai commi 2 e 5 del citato art. 90 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., la quale, in caso di offerte a misura o di parti a misura di offerte miste, accorda prevalenza ai prezzi unitari rispetto al prezzo complessivo, imponendo al seggio di gara di procedere alle correzioni degli eventuali errori di calcolo commessi dall'impresa al fine di rideterminare il prezzo complessivo in rapporto all'effettiva entità dei prezzi unitari e di commisurare quindi al valore in tal modo rideterminato la corrispondente percentuale di ribasso sulla base d'asta.